



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 15553/2007 Ruolo Generale
promossa

DA:

ZUCCHINI FRANCO, nato a Bologna il 16/03/1946 (C.F.
ZCCFNC46C16A944X) nella sua qualità di legale
rappresentante della Società

BIZETA 2006 S.A.S. DI FRANCO ZUCCHINI & C., con sede
in Budrio (BO), via Benni n.46, elettivamente domiciliato in S.
Lazzaro di Savena (BO), via Emilia n.3, presso lo studio
dell'Avv. Marco Bordoni che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine dell'atto di citazione presentato

ATTORE

CONTRO

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A., con sede
in Bologna, Via Stalingrado n.45, in persona del suo
procuratore ad negotia, Dott. Stefano Scavo, in forza di procura
speciale a rogito della Dott.ssa Rosa Vetromile, notaio in
Bologna, del 13/01/00, Rep. N. 76617, elettivamente
domiciliata in Bologna, viale P. Pietramellara n.5, presso lo
studio dell'Avv. Jader Ritrovato che la rappresenta e difende in
virtù di procura in calce dell'atto di citazione notificatogli

CONVENUTA

LUANA TESEI, residente in Bologna, via Indipendenza n.58,
elettivamente domiciliata in S. Lazzaro di Savena (BO), via
Emilia n.3, presso lo studio dell'Avv. Chiara Fiorini che la

SENT. N. 42/09

CRON.N. 81/09

R.G. N. 15553/2007

REP.N. 198/09

Spedita il: 14/10/2008

Depositata il:

- 3 FEB. 2009

OGGETTO:

Risarcimento danni

BOLOGNA, 4/3/09
N. 1553
€ 122,22

OMISSIS

l'accoglimento della domanda svolta da parte attrice e chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni di nullità della cessione del credito formulate da Unipol che la stessa fosse condannata, comunque, a risarcire il danno in favore della danneggiata Sig.ra Tesei.

Il Giudice rinviava, quindi la causa ex art.320, co. 1, c.p.c..

Successivamente, venivano tenute diverse udienze alla presenza di tutte le parti regolarmente costituite, quindi, il Giudice ritenendo la causa sufficientemente documentata fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/10/2008.

In tale udienza erano presenti le parti costituite tutte, quindi, si procedeva alla precisazione delle conclusioni così come trascritte in epigrafe.

Il Giudice, dato atto di quanto sopra, tratteneva la causa per stilare la relativa sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa civile promossa dalla Società BiZeta 2006 S.a.s. di Franco Zucchini & C., in persona del Suo legale rappresentante, Sig. Franco Zucchini, contro la Unipol Assicurazioni S.p.A., il Giudice, alla luce delle risultanze istruttorie e alla documentazione allegata in atti, rileva che nella causa in esame è necessario accogliere le domande di parte attrice.

Siffatta decisione, più precisamente, deriva dal seguente ordine di considerazioni giuridiche.

THEMA DECIDENDUM

Anzitutto, devesi sottolineare che, con atto di citazione ritualmente notificato, la Società BiZeta 2006 S.a.s. di Franco Zucchini & C., in persona del Suo legale rappresentante, Sig. Franco Zucchini conveniva, innanzi a questa Autorità Giudiziaria, Unipol Assicurazioni per conseguire il ristoro dei danni subiti in seguito all'evento dannoso avvenuto il 23/02/2007 nel Comune di Bologna, in Via Darwin,4.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a final vertical stroke.

In particolare, l'odierna attrice sosteneva che in tale data, alle ore 16.30 circa, il veicolo tipo Mercedes C 180 SW, tg. BW062TP, di proprietà della Sig.ra Luana Tesei ed assicurato per la R.C.A. con Unipol Assicurazioni S.p.A., si trovava parcheggiato lungo la Via Darwin all'altezza del civico n.4, allorquando veniva urtato dal veicolo tipo Fiat Multipla tg. CS846RV di proprietà e condotto dal Sig. Morgan Rimondi, assicurato per la R.C.A. con Unipol Assicurazioni S.p.A..

La responsabilità del sinistro in questione era da ascrivere, quindi, all'imprudente manovra effettuata dal Sig. Morgan Rimondi, come puntualmente confermato nel modulo C.A.I. sottoscritto da entrambe le parti (in atti).

A seguito del sinistro, il veicolo della Sig.ra Tesei subiva danni alla fiancata sinistra pari ad Euro 2.067,30 come da fattura della Carrozzeria dell'Industria.

In particolare, nel periodo necessario alla Carrozzeria de qua, per effettuare le riparazioni, la Sig.ra Tesei è stata costretta a noleggiare una vettura sostitutiva, affrontando la spesa di Euro 234,00, come risulta dalla fattura della Autovia S.r.l., in atti. Tale voce di danno, in quanto causalmente connessa al sinistro è pacificamente risarcibile dal responsabile.

Con raccomandata A/r del 14/03/2007, l'Avv. Cantarini inoltrava formale richiesta di risarcimento danni patiti dalla Sig.ra Tesei, alla Unipol Ass.ni S.p.A., a seguito del sinistro in oggetto.

Con scrittura privata sottoscritta in data 12 marzo 2007, la Sig.ra Luana Tesei cedeva il credito vantato nei confronti del Sig. Morgan Rimondi e di Unipol, a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso, all'odierna attrice, 'ivi compresi il danno da svalutazione commerciale, quello da fermo tecnico, gli interessi, la rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio, con la sola esclusione del risarcimento di eventuali danni fisici riportati dal cedente'.



Tale cessione di credito è stata notificata in nome e per conto di Luana Tesei, a mezzo di raccomandata A/r, dall'Avv. Cantarini alla Compagnia Unipol Ass.ni S.p.A. in data 24/04/2007, con contestuale richiesta di pagamento in favore della Società cessionaria.

In data 5 aprile 2007, la compagnia Unipol Ass.ni S.p.A., ignorando l'elezione di domicilio effettuata dalla Sig.ra Tesei presso lo studio del suo difensore, trasmetteva direttamente alla stessa offerta di risarcimento pari ad Euro 1.018,25.

In data 11/04/2007 seguiva assegno di pari importo, trasmesso anch'esso direttamente alla Sig.ra Tesei, la quale provvedeva poi a corrispondere la relativa somma alla Società odierna attrice, in forza del contratto intercorso tra le parti.

Tale somma era assolutamente insufficiente a risarcire il danno patito dalla Sig.ra Tesei ed oggetto di cessione alla Società attrice, motivo per cui la Società cessionaria del credito, al fine di tutelare i propri diritti si vedeva costretta a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

In conclusione, l'odierna Società attrice chiedeva, nel merito, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. Morgan Rimondi nella causazione del sinistro nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato dalla Sig.ra Luana Tesei e dalla BiZeta 2006 S.a.s. di Franco Zucchini & C. in data 12 marzo 2007, condannare la convenuta al pagamento delle suddette somme, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, dedotto l'acconto di Euro 1.018,25 versato in data 11.04.07. Il tutto entro Euro 5.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

In via preliminare, questo Giudice, visto l'intervento spiegato dalla cedente Luana Tesei precisa che, la questione della necessità o meno della chiamata in causa della cedente stessa risulta superata.

In secondo luogo, sulla eccezione pregiudiziale relativa alla

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke, resembling the initials 'CM'.

violazione del Testo Unico Bancario occorre precisare che la Società attrice ha puntualmente dimostrato di non esercitare attività di finanziamento in violazione del predetto Testo Unico Bancario ma la stessa ha utilizzato esclusivamente il contratto tipico della cessione del credito così come disciplinato ex art.1260 e ss. c.c..

Circa la presunta incompletezza dell'atto di cessione considerato, questo Giudice deve osservare che, con il contratto concluso in data 12 marzo 2007 tra la Sig.ra Luana Tesei ed il Sig. Franco Zucchini, quale legale rappresentante della Società BiZeta 2006 S.a.s., si è perfezionata la cessione dal primo in favore del secondo del credito al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto patite nell'incidente in oggetto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come risulta dal contratto (in atti).

Difatti, ai sensi dell'art.1260 c.c., per effetto del consenso legittimamente espresso tra cedente e cessionario, la cessione produceva l'immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario, che diveniva soggetto legittimato a pretendere la prestazione dei debitori sino alla concorrenza dell'importo ceduto (si veda: Cass. Civ, Sent. n.1312/05; Cass. Civ., Sent. n.6969/97).

Per quanto concerne poi la nullità della cessione del credito sollevata dalla convenuta, questo Giudice, deve ritenere che la questione è infondata, in quanto il credito derivante da fatto illecito sorge al momento del fatto (si veda tra le tante: Cass. Civ., Sent. n.18163/2007 e Cass. Civ., Sent. n.7632/2003). In particolare, l'art.1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non precede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità e dell'esigibilità. Pertanto, può formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile. Sotto il primo aspetto va ricordato che la stessa Corte di Cassazione ha



ritenuto cedibile ex art.1260 c.c. il credito al risarcimento del danno (Cass. Civ, Sent. n.2812/86).

Nel merito la domanda di parte attrice va, quindi, accolta.

In particolare, per quanto riguarda il danno patrimoniale occorre rilevare che per riparare il veicolo a seguito dell'incidente per cui è causa si è reso necessario un esborso pari ad Euro 2.067,30 (come da fattura n.104 del 05/04/2007 in atti). Inoltre, è stata pure corrisposta la somma di Euro 234,00 per il noleggio di una vettura sostitutiva a causa di tre giorni di fermo tecnico dell'autovettura considerata (si veda fattura Autovia in atti).

Di conseguenza, il Giudice, alla luce delle risultanze istruttorie e dalla documentazione allegata in atti, rileva che nella causa in esame le domande della Società attrice debbano esser integralmente accolte.

Considerata la natura della causa, si deve affermare come, nella fattispecie de qua, sussistono giusti motivi, desunti dai profili della lite stessa, per condannare la convenuta alle spese di causa sia dell'odierna attrice che dell'odierna interveniente (quest'ultima in via equitativa).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Avv. Antonio Toma, definitivamente pronunciandosi nella causa civile in intestazione, sulla domanda promossa

DA:

ZUCCHINI FRANCO, nella sua qualità di legale rappresentante della Società

BIZETA 2006 S.A.S. DI FRANCO ZUCCHINI & C.,

ATTORE

CONTRO

UNIPOL ASSICURAZIONI,

CONVENUTA

LUANA TESEI,



INTERVENIENTE

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

CONDANNA

pertanto, Unipol Ass.ni S.p.A. a pagare all'odierna Società attrice la somma complessiva di Euro 1.283,05, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal di dell'incidente (23/02/2007) – si precisa che è già stato decurtato l'acconto versato in data 11/04/07 dalla Unipol -

CONDANNA

Altresì, la parte convenuta, alle spese di causa, che si liquidano a favore della Società attrice in complessivi Euro 1.276,00, di cui 176,00 per spese, Euro 500,00 per competenze, ed Euro 600,00 per onorari, oltre I.V.A., C.N.A.P., nonché il 12,5% ex art.14 T.P.F., come per legge.

CONDANNA

Altresì, la parte convenuta, alle spese di causa, che si liquidano a favore della interveniente in complessivi Euro 700,00, di cui 100,00 per spese, Euro 250,00 per competenze, ed Euro 350,00 per onorari, oltre I.V.A., C.N.A.P., nonché il 12,5% ex art.14 T.P.F., come per legge.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art.282 cod. proc. civ.

Così deciso in Bologna, il 10/11/2008

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Avv. Antonio Toma

Depositata in Cancelleria il

- 3 FEB. 2009

Il Cancelliere